

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni  
Polizza Tutela Legale Network Firenze"

Il presente documento è stato redatto in data 01/10/2020  
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente allegato contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo (IPID) per aiutare a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Capitale sociale Euro 67.378.924 interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +3902482191; sito internet: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)  
e-mail: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it)

pec: [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito:  
<http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/dettserv.aspx?idarea=10&idcat=112>



## Che cosa è assicurato?

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b> | <p>Le coperture assicurative previste nella presente Sezione coprono le spese dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari dell'attività;</li><li>• Violazione dei dati personali, (data Breach) come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni;</li><li>• Duplicazione illegale di account di social network</li><li>• consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;</li><li>• assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;</li><li>• copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio</li><li>• spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;</li><li>• spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;</li><li>• spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;</li><li>• contributo unificato di iscrizione a ruolo.</li></ul> <p>In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la Compagnia assicura, entro il limite del Massimale indicato in Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) le spese per l'assistenza di un interprete;</li><li>b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;</li></ul> |
|------------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 dalla sua erogazione</p> <p>La garanzia vale qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;</li> <li>• sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso. In tal caso la Società rimborserà le spese di difesa sostenute purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;</li> <li>• il Contraente e/o l'Assicurato debbano presentare opposizione contro l'autorità competente contro una sanzione amministrativa per la violazione della normativa Privacy, disciplinata dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), successive integrazioni e modificazioni;</li> <li>• sia necessaria l'assistenza legale per la predisposizione dell'eventuale denuncia/querela agli Organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa.</li> </ul> |
|--|---|



### Che cosa non è assicurato?

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <p><b>Rischi esclusi</b></p> | <p>La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;</li> <li>- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;</li> <li>- materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;</li> <li>- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;</li> <li>- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;</li> <li>- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita, quando dette controversie non siano riferite a prestazioni professionali rese dal Contraente a terzi;</li> <li>- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla costruzione di beni immobili;</li> <li>- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;</li> <li>- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;</li> <li>- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.</li> </ul> <p>Si intendono inoltre espressamente escluse le garanzie e le opzioni non richiamate in polizza.</p> |
|------------------------------|--|



### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia non vale per:

- la materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specificatamente indicato nelle garanzie;
- l'opposizione a sanzioni amministrative di importo inferiore a 500 euro.

La Compagnia rimborsa le spese di onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000 euro per Sinistro;

Le seguenti spese non sono coperte a termini di polizza:

- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l'Assicurato dovrà restituire alla Compagnia entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato all'articolo 1.3 lett. b);
- anticipo delle spese in caso di procedimento penale per delitto doloso;
- spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di: sentenza di condanna passata in giudicato, di estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo



### Dove vale la copertura?

- ✓ Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

|   |  |
|---|--|
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b> | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP   |
| <b>Obblighi dell'impresa</b>              | L'Impresa si impegna a pagare all'Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 30 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell'importo dello stesso |



### Quando e come devo pagare?

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Premio</b>   | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP  |
| <b>Rimborso</b> | In caso di recesso per sinistro anticipato rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall'impresa messo a disposizione dell'Assicurato. |



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Durata</b>      | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.<br>La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. |
| <b>Sospensione</b> | Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.<br>Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.   |



### Come posso disdire la polizza?

|  |  |
|--|--|
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b> | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano |
| <b>Risoluzione</b>                       | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP   |

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

|  |  |
|--|--|
| <b>Denuncia di sinistro</b>                | <p>Per avere diritto alle prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;</li><li>deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;</li><li>prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;</li><li>prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS.</li><li>Deve inviare bonifico di avvenuto pagamento del prodotto software della Contraente. La Contraente si impegna a mettere a disposizione di DAS il registro comprovante la messa in copertura degli Assicurati al fine di evincere la data di acquisto del pacchetto assicurativo</li></ol> <p>Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- all'Agenzia Vittoria a cui è assegnata la polizza;</li><li>- a DAS chiamando il numero verde 800.66.60.000 DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.</li></ul> <p>Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.</p> <p>Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.</p> <p><u>In caso di Procedimento Penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale</u></p> <p><u>Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800.66.60.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati</u></p> |
| <b>Assistenza diretta / in convenzione</b> | non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.   |
| <b>Gestione da parte di altre imprese</b>  | La gestione dei sinistri è affidata a "D.A.S. – DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A.", Via E. Fermi 9/b – Verona.  |
| <b>Prescrizione</b>                        | I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.  |

## COME PRESENTARE RECLAMI?

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>All'impresa assicuratrice</b> | <p><i>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email <a href="mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it">servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it</a>).</i></p> <p><i>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.</i></p> |
|----------------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>All'IVASS</b>   | <i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i>  |
|  | <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>   |
| <b>Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato</b>          | <i>Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a></i>   |
| <b>Mediazione</b>  | <i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</i>  |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                      | <i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>  |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> | <p><i>E' inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Negoziazione assistita</i><br/><i>E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</i></li> <li>• <i>Mediazione Obbligatoria. E' un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link <a href="http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html">www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</a>. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</i></li> <li>• <i>Conciliazione paritetica</i><br/><i>Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un'impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell'ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa).</i><br/><i>Tramite il sito internet della scrivente impresa (<a href="http://www.vittoriaaassicurazioni.com">www.vittoriaaassicurazioni.com</a>) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.</i><br/><i>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del</i></li> </ul> |

*Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell'IVASS:*

*a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;*

*b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;*

*c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;*

*d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.*

*• Arbitrato  
"Avvertenza"*

*Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.*

*"Avvertenza"*

*Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:*

- contattare il numero verde 800.016611;*
- inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it)*